

Riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185, che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali Paesi. Abrogazione di tali dazi nei confronti di un produttore esportatore malese e registrazione di tali importazioni.

Sulla GUUE L 36 dell'11 febbraio 2017 è pubblicato il **Reg.to (UE) 2017/242** del 10 febbraio 2017, che apre un riesame dei Reg.ti (UE) 2016/184 e 2016/185, per stabilire se **le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino** (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), **provenienti dalla Malaysia e da Taiwan**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati nei codici TARIC

8501 3100 82, 8501 3100 83,
8501 **3200** 42, 8501 3200 43,
8501 **3300** 62, 8501 3300 63,
8501 **3400** 42, 8501 3400 43,
8501 **6120** 42, 8501 6120 43,
8501 **6180** 42, 8501 6180 43,
8501 **6200** 62, 8501 6200 63,
8501 **6300** 42, 8501 6300 43,
8501 **6400** 42, 8501 6400 43,
8541 **4090** 22, 8541 4090 23, 8541 4090 32, 8541 4090 33,

fabbricati e venduti per l'esportazione verso la UE dalla **Società malese "Jinko Solar Technology SDN.BHD"**, debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.

Al riguardo si fa presente che:

a decorrere dal 12 febbraio 2017, nei confronti della predetta Società malese è abrogato il dazio antidumping di cui al Reg.to (UE) 2016/185. Tuttavia, dalla stessa data, le relative importazioni debbono essere sottoposte a **registrazione per nove mesi**, a norma dell'art. 14, par.5, del Reg.to (U) 2016/1036, ai fini della riscossione retroattiva del dazio antidumping, qualora a seguito della conclusione del riesame venisse nuovamente istituito il dazio ora abrogato.

Resta invece in vigore il dazio compensativo di cui al Reg.to (UE) 2016/184, in quanto il regolamento antisovvenzioni di base non offre alcuna base giuridica per l'abrogazione delle attuali misure, che saranno anch'esse abrogate solo se il riesame accerterà che la Società in questione abbia effettivamente diritto all'esenzione.

(TAR n. 2017-14 prot. n. 18210 RU del 13-2017 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line - codici **NC 8501 3100 82- 83, 8501 3200 42 - 43, 8501 3300 62 - 63, 8501 3400 42 - 43, 8501 6120 42 - 43, 8501 6180 42 - 43, 8501 6200 62 - 63, 8501 6300 42 - 43, 8501 6400 42 - 43, 8541 4090 22 - 23, 8541 4090 32 - 33.**